

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 4

(Oggetto dell'attività di tassidermia)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

- a)** fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b)** fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;
- c)** fauna domestica;
- d)** fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;
- e)** salvo quanto previsto dall'articolo 5, fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.